

26.10.2020

## Cosa prevede il Dpcm del 24.10.2020

Dopo una attenta lettura dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che sta scatenando in tutto il Paese le proteste dei cittadini, cerchiamo di ricapitolare per i nostri lettori quanto viene previsto, sperando di rendere più chiara possibile la situazione nei diversi settori :

- **PARCHI PUBBLICI:** l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- **CENTRI TERMALI:** Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
- **SALE BINGO:** Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all'aperto.
- **A CASA DI AMICI:** Non è vietato recarsi a casa di amici anche se "è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza".
- **TRASPORTI:** Si possono prendere mezzi pubblici – bus e metropolitane – anche se si raccomanda di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità.
- **CURA PERSONALE:** parrucchieri ed estetisti restano aperti a patto che osservino tutte le misure di sicurezza.

- **MUSEI:** restano aperti purché, tenendo conto delle dimensioni dei locali, garantiscano ingressi contingentati per evitare assembramenti e consentire il rispetto delle distanze di sicurezza.
- **MOVIDA:** può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le 21, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- **SHOPPING:** gli acquisti nei singoli negozi sono consentiti rispettando lo scaglionamento all'ingresso e le misure di distanziamento all'interno dell'esercizio commerciale.
- **NEGOZI:** le attività commerciali al dettaglio sono ammesse a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto.
- **BAR, RISTORANTI:** l'attività di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie è consentita nei giorni feriali e festivi dalle 5 alle 18.
- **ALBERGHI:** è consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Non potranno quindi recarsi a pranzo o cena negli hotel persone che non dormono nella struttura.
- **FESTEGGIAMENTI:** sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Quindi fino al 24 novembre non ci potranno essere banchetti per matrimoni, battesimo e altre ricorrenze.
- **CIBO DA ASPORTO:** è possibile l'acquisto del cibo d'asporto fino alle 24 ma è vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze del locale.
- **AI TAVOLI:** la consumazione al tavolo in tutte le attività commerciali dedite alla ristorazione è ammessa per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano

conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

- **PUB E OSTERIE:** i pub e le osterie seguono le stesse regole degli altri esercizi commerciali dedicati alla ristorazione: aperture fino alle 18 tutti i giorni, festivi compresi. Ammesse ai tavoli non più di 4 persone fatta eccezione per i conviventi.
- **PIZZERIE:** Le pizzerie potranno servire i clienti fino alle 18 con non più di 4 persone ai tavoli, tranne se conviventi. E' possibile acquistare la pizza in modalità d'asporto, come per tutta la ristorazione, è vietato mangiarla per strada o nei luoghi adiacenti al locale.
- **GELATERIE:** le gelaterie rimarranno aperte tutti i giorni, compreso i festivi, fino alle 18. E' consentito fare acquisti con la modalità di asporto ma non consumare la merce per strada.
- **SPORT:**
  - SERIE A:** Sono salve la serie A, B, C e D; fermi i campionati dall'Eccellenza in giù; via libera ai tornei femminili di A e B e a quelli maschili e femminili di calcio a 5 (A, A2 e B maschile; A e A2 femminile)
  - STADI:** le competizioni sportive tornano a porte chiuse. Vietato l'accesso al pubblico negli stadi e nei palazzetti per qualsiasi evento sportivo. La nuova stretta dopo che nelle ultime settimane era stato autorizzato l'ingresso a 1000 spettatori per le partite di calcio e altre manifestazioni.
  - DILETTANTI:** vietati tutti gli sport di contatto a livello dilettantistico. I campionati regionali si fermano e anche le partitelle tra amici.
  - BASKET:** via libera ai campionati nazionali di A, A2, B nel basket maschile e A1 e A2 in quello femminile. Tali competizioni potranno svolgersi solo a porte

chiuse. Vale anche in questo caso il divieto di allenamenti o partitelle al campo.

**PALLAVOLO:** giocheranno serie A e B maschili e femminili più alcuni tornei giovanili. Sospeso “lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del ministro per le politiche giovanili e lo sport”.

**PREPARAZIONE:** “Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra” che partecipano alle competizioni nazionali “sono consentiti a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni”.

**TEST/1:** il decreto prevede anche test molecolare o antigenico obbligatorio per atleti o tecnici “provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena”.

**TEST/2:** Il test “non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia (.....) In caso di esito negativo del campione, i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale (.....) in conformità con il protocollo dell’ente organizzatore”.

**CORSI:** Addio a corsi di karate o di pugilato, di hockey o di pallanuoto.

- **SCUOLA:**

**SUPERIORI:** alle superiori, la didattica a distanza dovrà essere portata ad almeno il 75% “modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni”, ingressi mai prima delle 9. Le Regioni possono decidere di portare la didattica a distanza al 100%.

**INFANZIA:** continuerà a svolgersi in presenza l’attività didattica ed educativa per i più piccoli. Quindi resteranno in aula gli studenti delle elementari, delle medie e i bambini delle scuole materne.

**UNIVERSITA’:** “Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza

in funzione delle esigenze formative, tenendo conto del quadro pandemico territoriale”.

**GITE:** i ragazzi dovranno rinunciare ai viaggi d’istruzione, alle iniziative di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e alle uscite didattiche. La regola vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sono invece consentite le attività che riguardano l’orientamento.

**RIUNIONI:** “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale”.

- **MEDICINA:** “I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”. Prove pratiche di scuola guida sospese in caso di “particolare aggravamento”.
- **VIGILI DEL FUOCO:** previsto anche “il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi” per “il personale delle forze di polizia, delle forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza e del corpo nazionale Vigili del fuoco”.
- **MUSICA:** lezioni a distanza “ove possibile” anche per gli studenti “che non riescano a partecipare alle attività didattiche delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”, con particolare riguardo “alle esigenze degli studenti con disabilità”.